



COMUNE DI NULE
Provincia di Sassari
Ufficio Servizi Sociali

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONTRIBUZIONE UTENZA
AL COSTO DEI SERVIZI SOCIALI

Approvato con D.C.C. n.13 del 30 marzo 2019

INDICE

PARTE I: CRITERI GENERALI

1. NORME DI RIFERIMENTO
2. FINALITA'
3. DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE
4. DEROGA ALLA DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE
5. ESCLUSIONE DALLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI
6. ACCERTAMENTI
7. INDIVIDUAZIONE FASCE DI REDDITO
8. ENTRATA IN VIGORE

PARTE II: QUOTE DI CONTRIBUZIONE PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

9. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
10. SOGGIORNO ANZIANI
11. FESTA DEGLI ANZIANI
12. SOGGIORNO MINORI
13. SERVIZIO LUDOTECA

PARTE I: CRITERI GENERALI

1. NORME DI RIFERIMENTO

Il presente regolamento comunale disciplina la partecipazione dei cittadini del Comune di Nule al costo dei servizi in attuazione di quanto disposto da:

- Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 109 *”Definizione di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’art. 59, comma 51 della L. 27/12/1997 n. 449”*;
- Decreto Legislativo 03/05/2000 n. 130 *“Disposizioni correttive ed integrative del d.lgs.n° 109/1998”*;
- Legge n° 328 del 08/11/2000 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;

2. FINALITA’

Lo scopo del presente regolamento è l’individuazione di criteri equi e trasparenti per la compartecipazione, da parte degli utenti, al costo dei Servizi a domanda individuale, volti all’applicazione di tariffe basate su parametri certi ed omogenei.

3. DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 109/1998 e successive modificazioni, la valutazione del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza e quale risulta alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, a norma della L. 15/68 e successive modificazioni, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’Indicatore della **Situazione Economica Equivalente**.

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte del medesimo nucleo familiare. Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con in quale convive.

L’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è definito dalla somma dei redditi, combinato con l’indicatore della situazione economica patrimoniale. Al fine del calcolo della quota di contribuzione ai servizi, verrà preso in considerazione l’ISEE ORDINARIO.

4. DEROGA ALLA DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 109/1998 e successive modificazioni, con riferimento ai soggetti disabili gravi ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. 104/92, nonché ai soggetti la cui non autosufficienza sia stata accertata dalle Aziende Unità Sanitarie Locali nella misura minima del 67%, al fine di favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, si considera la situazione economica del solo assistito.

5. ESCLUSIONE DALLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI

Possono essere esclusi dalla compartecipazione al costo dei servizi gli utenti la cui situazione, valutata dal Servizio Sociale Professionale, è giudicata tale che l’intervento risulta così necessario da essere attivato a prescindere dalla contribuzione. La percentuale individuata per le varie fasce potrà subire delle modifiche dovute alla valutazione di particolari situazioni in cui versa il nucleo familiare dell’utente previa relazione motivate dell’Assistente Sociale.

La contribuzione è altresì esclusa in tutti quei casi in cui l’attivazione del servizio è disposta dall’Autorità Giudiziaria.

6. ACCERTAMENTI

Alla luce delle considerazioni su esposte, la valutazione delle capacità economiche del richiedente al momento della domanda, è determinata in base all'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente di cui al D.Lgs. 109/98 e successive modifiche).

L'attestazione ISEE viene rilasciata sulla base di una Dichiarazione Sostitutiva Unica che è a tutti gli effetti una autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n°445/2000. Pertanto il Comune si riserva di effettuare tutti i controlli del caso al fine di verificare la veridicità delle informazioni rese e, in caso fosse accertato il rilascio di dichiarazioni non veritiere, di porre in atto le procedure finalizzate alla decadenza del richiedente dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 D.P.R. 445/2000).

Fatti salvi i provvedimenti di cui all'art. 496 del codice Penale e dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 derivanti dall'accertamento di dichiarazioni mendaci il cittadino richiedente è tenuto immediatamente, e comunque non oltre 10 giorni dalla notifica degli esiti dell'accertamento, a rifondere il Comune dei contributi ottenuti e/o in caso di servizi fruiti, l'intero costo sostenuto. Decorsi tali termini il medesimo è tenuto a rifondere il Comune della cifra debitoria con una maggiorazione pari agli interessi di mora così come previsti dal Codice Civile.

7. INDIVIDUAZIONE FASCE DI REDDITO

I parametri di reddito per il calcolo della compartecipazione dell'utenza al costo del servizio viene determinato nel rispetto di quanto previsto dal DPGR n° 12 /89 art. 9 comma 4 ss.mm.ii, così come rivalutato annualmente con decreto regionale sulla base delle risorse economiche corrispondenti al minimo vitale e quelle maggiori del minimo vitale.

Qualora il richiedente dichiari una Situazione Economica Equivalente pari a € 0,00 la compartecipazione al costo dei servizi viene determinata ai sensi dell'art. 24 comma 1 - lettera g della L. 328/2000.

Gli emolumenti quali assegno di invalidità e indennità di accompagnamento infatti, non costituiscono entrate computabili nella determinazione dell'ISEE ma assolvono come misure di contrasto alla povertà o come incentivi per la rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di handicap, per la valorizzazione delle capacità funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psico – fisica.

Si prevede pertanto il loro riconoscimento come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita, ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50% del minimo vitale stabilito annualmente dalla RAS, a diretto beneficio dell'assistito.

8. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione nell'albo pretorio del comune.

PARTE II: QUOTE DI CONTRIBUZIONE PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

9. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

L'Amministrazione Comunale prevede che la compartecipazione al costo del servizio sia calcolata proporzionalmente alla fascia di reddito di appartenenza (corrispettivo in ISEE), come riportato nella seguente tabella

FASCIA DI CONTRIBUZIONE	A CARICO DEL COMUNE	A CARICO DEL BENEFICIARIO
I^a FASCIA: ISEE euro 0-500	100%	ESENTE
II^a FASCIA: ISEE euro 501-2.000	85% costo del servizio	15% costo del servizio
III^a FASCIA: ISEE euro 2.001-7000	80% costo del servizio	20% costo del servizio
IV^a FASCIA: ISEE euro 7.001-12.000	75% costo del servizio	25% costo del servizio
V^a FASCIA: ISEE euro 12.001-20.000	70% costo del servizio	30% costo del servizio
VI^a FASCIA: ISEE euro 20.001-35.000	65% costo del servizio	35% costo del servizio
VII^a FASCIA: ISEE euro 35.001-50.000	60% costo del servizio	40% costo del servizio
VII^a FASCIA: ISEE oltre euro 50.001	50% costo del servizio	50% costo del servizio

10. SOGGIORNO ANZIANI

Si prevede la partecipazione dei partecipanti nella misura del **60%** del costo pro/capite aggiudicato in sede di trattativa privata con le agenzie viaggi, sulla base del miglior preventivo.

Saranno ammessi a partecipare, residenti o domiciliati nel Comune di Nule, minori di anni 60, qualora vi siano un utile avanzo dei posti disponibili, ma con quota di partecipazione pari al 100%.

11. FESTA DEGLI ANZIANI

Si prevede la partecipazione dei partecipanti nella misura di **€10,00** pro/capite.

12. SOGGIORNO MINORI

Si prevede la partecipazione dei partecipanti nella misura del **50%** del costo pro/capite aggiudicato sulla base del miglior preventivo in sede di trattativa privata con le agenzie viaggi, cooperative sociali o associazioni presenti sul territorio, facenti parte al Terzo Settore.

Saranno ammessi a partecipare i residenti o domiciliati nel Comune di Nule, minori di anni 18, o i diversamente abili, maggiori di età qualora siano in possesso di invalidità al 100% e/o di L. 104/1992, art. 3 comma 1 o 3;

In presenza di più partecipati del medesimo nucleo, verranno applicate le percentuali sotto riportate:

NUMERO PARTECIPANTI PER NUCLEO FAMILIARE	A CARICO DEL COMUNE	A CARICO DEL SINGOLO BENEFICIARIO
1	50% costo del servizio	50% costo del servizio
2	60% costo del servizio	40% costo del servizio
3	65% costo del servizio	35% costo del servizio
4	70% costo del servizio	30% costo del servizio

13. SERVIZIO LUDOTECA

Si prevede la partecipazione dei partecipanti nella misura di **€5,00** pro/capite.